

LEGGE TAVOLARE

Legge sui Libri Fondiari

Capo III - Del procedimento in affari tavolari - Sezione III - Della decisione sulle domande

Art. 97-ter (Estinzione per confusione)

Nell'ordinare l'iscrizione dei diritti dell'acquirente di un immobile, ove risultino le condizioni dell'estinzione per confusione di servitù [c.c. 1072] o di oneri reali, il giudice tavolare ne dispone d'ufficio la cancellazione [c.c. 1014, 2847, L.T. 7].

Note

Nel sistema tavolare la confusione è assoggettata al principio dell'iscrizione e la cancellazione ha dunque effetto costitutivo.

Pur non essendo espressamente menzionato dalla norma, si ritiene applicabile anche la cancellazione dell'usufrutto per consolidazione ex art. 1014 c.c. e la cancellazione delle ipoteche non rinnovate ai sensi dell'art. 2847 c.c. sulla base di quanto previsto dall'art. 7 ultimo comma L.T.